

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Prima sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Vito Frallicciardi - Presidente -
- dr. Fulvio Dacomo - Consigliere -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -

letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. 4119/2010 del ruolo generale degli

affari contenziosi ed avente ad oggetto il ricorso presentato il 29 settembre 2010 dal
COMUNE DI S., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per ottenere, ai
sensi degli artt. 633 e ss. e 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c., che sia ingiunto a P. D., nato
a *, di pagargli senza dilazione la somma di € 1.133.669,29 o la maggior o minor som-

ma ritenuta giusta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, a titolo di
restituzione dei pagamenti dal medesimo D. ottenuti in forza della provvisoria efficacia
esecutiva della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 836/2004 in data 31 mag-
gio 2004 e della sentenza di questa Corte d'appello n. 3997/2007 in data 5 dicembre
2006/19 dicembre 2007, con la quale la prima sentenza venne parzialmente riformata e
che poi è stata cassata, perché viziata dalla violazione o falsa applicazione di norme di
diritto sostanziale, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14940/2010 in data 12 mag-
gio/21 giugno 2010, con rinvio (prosecutorio) a questa stessa Corte d'appello;

considerato che il predetto Comune, a seguito della suddetta sentenza della Suprema
Corte, ha riassunto il processo dinanzi a questa Corte d'appello ai fini del giudizio di
rinvio con citazione notificata personalmente al D. il 28 luglio 2010;

ritenuto che la competenza a conoscere delle domande di restituzione conseguenti alla cassazione con rinvio di una sentenza spetti, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., esclusivamente al giudice di rinvio (cfr.: Cass., 29 agosto 2008, n. 21901; Cass., 4 marzo 1999, n. 1819), almeno qualora e fino a quando sia pendente il giudizio di rinvio;

ritenuto pertanto che la competenza sulla domanda del Comune ricorrente volta ad ottenere la restituzione di quanto da esso pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 836/2004 e della sentenza di questa Corte d'appello n. 3997/2007 poi cassata dalla Corte di cassazione spetti esclusivamente a questa stessa

Corte d'appello, quale giudice di rinvio;

ritenuto che, benché l'art. 144 disp. att. c.p.c. stabilisca che le domande di restituzione conseguenti alla cassazione di una sentenza devono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla controparte a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., cioè instaurando un giudizio ordinario di cognizione nuovo e distinto dal giudizio di rinvio,

non vi sia alcuna valida ragione per escludere la possibilità della loro proposizione – oltre che nell'ambito dello stesso giudizio di rinvio, mediante il loro inserimento nella citazione riassuntiva di tale giudizio oppure, in via riconvenzionale, mediante il loro inserimento nella comparsa di risposta del convenuto in riassunzione tempestivamente depositata – mediante il ricorso allo speciale procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. (in tal senso v.: Cass., Sez. III, 29 agosto 2008, n. 21901; Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16254), sempreché, ovviamente, sussistano le condizioni di ammissibilità di questo procedimento previste dall'art. 633 c.p.c.;

ritenuto che, una volta ammessa, in linea generale, la possibilità di proporre le suddette domande al giudice di rinvio mediante il ricorso al procedimento monitorio di cui agli

artt. 633 e ss. c.p.c., sarebbe irragionevole escludere tale possibilità allorché il giudice di rinvio sia una corte d'appello sol perché l'art. 637, co. 1, c.p.c. attribuisce la competenza sul ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, sempre in via generale, al giudice di pace o al tribunale che sarebbe competente ove la domanda fosse proposta nelle forme ordinarie, stabilendo peraltro che il tribunale competente deve provvedere sul medesimo ricorso in composizione monocratica, prevedendo invece il secondo comma del medesimo art. 637 c.p.c. solo per lo specifico caso in cui si tratti dei crediti di cui all'art. 633, co. 1, n. 3, c.p.c. l'eccezionale attribuzione di tale competenza anche all'ufficio giudi-

ziario, eventualmente diverso dal giudice di pace o dal tribunale competente secondo le regole ordinarie, che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce e dunque, eventualmente, ad una corte d'appello;

considerato che la Corte di cassazione, con l'ordinanza 29 agosto 2008, n. 21901, ha ritenuto di poter, sulla base di quella che ha definito un'interpretazione estensiva dell'art. 637 c.p.c., affermare che la domanda d'ingiunzione alla restituzione di quanto una parte abbia pagato in forza di una sentenza di merito poi cassata con rinvio ad una corte d'appello spetta alla competenza della medesima corte d'appello, che deve provvedervi in composizione collegiale;

ritenuto che tale pronunzia non sia sul punto condivisibile, giacché ritiene di poter pervenire a tale conclusione sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 637 c.p.c. e della postulata impossibilità di estendere per via analogica la previsione normativa di cui al primo comma di tale articolo in considerazione della "*specialità del procedimento monitorio*", mentre, ad avviso di questa Corte d'appello, le previsioni normative contenute nell'art. 637 c.p.c., anche se interpretate nella massima latitudine consentita dalla

loro formulazione letterale, non possono valere ad attribuire ad una corte d'appello la competenza a provvedere su una domanda d'ingiunzione, se non nell'eccezionale – e per questo non estensibile in via analogica – caso previsto dal secondo comma di tale articolo;

ritenuto tuttavia che la specialità del procedimento monitorio non sia ostativa ad un'applicazione analogica della previsione di cui al primo comma dell'art. 637 c.p.c. ai casi in cui la competenza a provvedere in via ordinaria sulla domanda avente ad oggetto il credito cui si riferisce la domanda d'ingiunzione spetterebbe ad una corte d'appello

quale giudice di primo ed unico grado di merito ovvero, come nella specie, quale giudice di rinvio, giacché solo per le norme eccezionali vale il divieto dell'analogia (v. art. 14 disp. prel. c.c.) e dalla suddetta previsione è agevole evincere l'intenzione del legislatore di conformare la competenza in tema di procedimento monitorio alle ordinarie regole in tema di competenza e, al contempo, di affidare la decisione sulla domanda

d'ingiunzione ad un giudice monocratico anche nei casi in cui, secondo le regole ordinarie, la decisione sulla domanda avente ad oggetto il medesimo credito dovrebbe essere adottata dal giudice competente in composizione collegiale (come, ad esempio, la sezione di un tribunale specializzata sulle controversie in materia agraria);

ritenuto che, così ricostruite le *rationes* che ispirano la previsione di cui al primo comma dell'art. 637 c.p.c. e che fanno ritenere che la medesima previsione possa essere applicata, *mutatis mutandis*, anche ai casi in cui competente, secondo le regole ordinarie, sarebbe una corte d'appello quale giudice di rinvio (ovvero quale giudice di primo ed unico grado di merito), debba concludersi che la domanda d'ingiunzione alla restituzione di quanto una parte abbia pagato in forza di una sentenza di merito poi cassata con

rinvio ad una corte d'appello rientri nella competenza della medesima corte d'appello, che deve però provvedervi in composizione monocratica, ferma la trattazione collegiale dell'eventuale giudizio di opposizione di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c.; ritenuto pertanto che sulla domanda d'ingiunzione nella specie presentata dal Comune di S. questa Corte d'appello debba provvedere in composizione monocratica;

P. Q. M.

letti gli artt. 389 e 633 e ss. c.p.c. e l'art. 144 disp. att. c.p.c.,

RIMETTE

gli atti e la decisione sulla domanda d'ingiunzione proposta dal Comune di S. al Presidente della Sezione o al Consigliere che lo stesso Presidente, con successivo provvedimento, vorrà eventualmente designare.

Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2010.

Il Consigliere estensore

(dr. Paolo Celentano)

Il Presidente

(dr. Vito Frallicciardi)